



# CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

2° SETTORE  
UFFICIO  
ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA N° 70/11

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l' esito favorevole della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 18 maggio u.s. avente ad oggetto il "*ripristino della linea di costa mediante ripascimento con movimentazione di arenile*", onde riscontrare la richiesta pervenuta da parte della Ditta "Bagni Rosita di Di Nota Maria e C. s.a.s." e finalizzata ad ottenere il ripascimento dell' arenile antistante la Concessione Demaniale Marittima n. 2/08 di cui la stessa è titolare;

Visto che la Ditta *de qua* ha reso noto che l' intervento suddetto avrà inizio in data 31 maggio e terminerà il 2 giugno pp.vv., giusta comunicazione prot. n. 11392 del 26.05.2011;

Vista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. 11089 del 24.05.2011, inoltrata dalla ditta istante ed in particolare la documentazione grafica allegata, riportante l' area interessata all' intervento di ripascimento dell' arenile e di ripristino della linea di costa, alla quale si fa espressamente rinvio e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 31.12.2010, con il quale sono state conferite allo scrivente Funzionario la nomina di responsabile del 2° Settore e la titolarità della relativa posizione organizzativa;

## ORDINA

**Art. 1** Nei giorni 31 maggio-1 e 2 giugno 2011 - **ad esclusione dei mezzi e delle unità operative impegnate nella realizzazione dell' intervento di ripascimento dell' arenile e di ripristino della linea di costa in esame** - è vietato l' accesso all' area demaniale marittima sita sul litorale della Marina di Cassano tra il costone tufaceo a nord-est ed il limite sud-ovest della C.D.M. n. 2/08, rilasciata alla ditta "Bagni Rosita di Di Nota Maria e C. s.a.s.", come meglio rappresentata nella planimetria richiamata nella parte narrativa del presente atto, onde consentire l' espletamento in sicurezza delle operazioni connesse all' intervento di cui trattasi.

**Art. 2** Disporre, con effetto immediato, a carico della Ditta "Bagni Rosita di Di Nota Maria e C. s.a.s." l' obbligo di predisporre l' apposizione di segnaletica monitoria *ad hoc* e di ogni opportuno transennamento atto ad impedire l' accesso di persone e/o automezzi sull' area interdetta, con l' unica eccezione riservata a mezzi e /o persone autorizzati ad effettuare i suddetti lavori di ripascimento.



# CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

**Art. 3** In caso di violazione della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente e, in particolare:

- sanzione prevista dall' art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell' Autorità)<sup>1</sup>
- sanzione prevista dall' art. 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 <sup>2</sup>
- sanzione prevista dall' art. 1164 DEL Codice della Navigazione<sup>3</sup>

Copia della presente ordinanza è notificata alla Sig.ra Di Nota Maria, in qualità di legale rappresentante della Ditta "Bagni Rosita di Di Nota Maria e C. s.a.s." - Corso Italia n. 196 - Piano di Sorrento.

Ulteriore copia è inviata, per i controlli di rispettiva competenza, al Comando di Polizia Municipale, al Comandante dell' Ufficio Locale Marittimo di Piano di Sorrento ed al Funzionario Responsabile del V Settore - U.T.C.

Se ne dispone altresì la pubblicazione all' Albo Pretorio per un periodo di dieci giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna nonché sul sito internet comunale [www.comune.pianodisorrento.na.it](http://www.comune.pianodisorrento.na.it) .

**Piano di Sorrento, 26 maggio 2011**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(Luigi Maresca)**

---

<sup>1</sup> Art. 650 c.p. Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica <sup>(1)</sup> o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 <sup>(2)</sup>.

<sup>2</sup> Art. 7-bis D. Lgs. N. 267/2000 - Sanzioni amministrative.

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari <sup>(9)</sup>.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'*articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689* <sup>(10)</sup>.

<sup>3</sup> Art. 1164 Codice della Navigazione - Inosservanza di norme sui beni pubblici.

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo <sup>(1)</sup> o aeronautico <sup>(2)</sup> ovvero delle zone portuali della navigazione interna <sup>(3)</sup> è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 3.098 <sup>(4)</sup>.

Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro <sup>(5)</sup>.